

COMUNE DI NOALE - Città metropolitana di Venezia
Verbale del Collegio dei Revisori del Conto

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO

L'anno 2018, il giorno 6 del mese di novembre, l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Giunta comunale inerente ad oggetto:

“INTEGRAZIONE AL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2018-2020. ANNUALITA' 2018”

Esaminata la proposta di delibera da sottoporre all'esame della Giunta comunale in prossima seduta avente ad oggetto “integrazione al fabbisogno del personale anni 2018-2020. Annualità 2018”;

Constatato che l'Ente ha la necessità di procedere ad una modifica del piano occupazionale prevedendo l'integrazione al piano triennale mediante la sola assunzione aggiuntiva, operata mediante chiamata numerica, previa verifica della compatibilità dell'invalità con le mansioni da svolgere, di esecutore amministrativo – cat. B1 – tempo indeterminato e parziale – 24/36 – ex L. 68/1999;

Tenuto conto che il limite potenziale massimo di spesa per la redazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale, è quello determinato in base all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006, ovvero il tetto da rispettare ai fini del contenimento della spesa di personale, così come riportato nella proposta di deliberazione;

Dato atto che l'Ente:

- ha effettuato la ricognizione di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 dalla quale non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art.1 comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, posta l'esclusione di principio delle spese per il personale appartenente alle categorie protette;

Vista la Legge 448/2001, il cui art. 19, comma 8 stabilisce che “gli organi di revisione contabile degli enti locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27/12/1997 n. 49 e successive modificazioni”;

Riscontrato che il principio di riduzione complessiva della spesa suddetto è stato e rimane rispettato anche dopo l'attuazione delle ipotizzate modifiche al piano occupazionale;

Verificato, dai documenti predisposti dall'Ufficio competente, che sono stati rispettati i vincoli di pareggio di bilancio interno nell'anno precedente;

Dato atto che vengono rispettati i limiti previsti dall'art. 1 commi 557 e 557- quater della Legge 296/2006;

Verificato, altresì, il rispetto delle diverse disposizioni in materia di assunzioni e di vincoli per le medesime;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

attesta



COMUNE DI NOALE - Città metropolitana di Venezia
Verbale del Collegio dei Revisori del Conto

che, anche in seguito alle modificazioni ipotizzate nella programmazione del fabbisogno di personale 2018-2020, è assicurato il contenimento della spesa del personale, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 e successive modificazioni.

Esprime conseguentemente, il proprio

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di delibera di Giunta comunale avente ad oggetto: "integrazione al fabbisogno del personale anni 2018-2020. Annualità 2018".

Raccomanda l'adozione di tutti gli atti amministrativi e contabili propedeutici all'adozione del provvedimento iscritto nella proposta di deliberazione.

** ** *

Preso atto inoltre del disposto dell'art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018, in materia di incremento dello 0,20% del "monte salari" dell'anno 2001;

Osservato che l'Ente non ha iscritto tali somme risultanti in €. 3.720,00 nell'importo unico consolidato relativo all'anno 2003 per erronea costituzione del fondo della stessa annualità;

Richiamato il limite del fondo risorse decentrate previsto per l'anno 2016 dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;

Verificato che tali somme andranno ad incrementare dall'anno 2018 l'importo unico consolidato (parti stabili del fondo) previsto dall'articolo 67 del CCNL Funzioni Locali in modo stabile;

Esprime

PARERE FAVOREVOLE

all'iscrizione ed accantonamento dello 0,20% del "monte salari" dell'anno 2001 nell'importo unico consolidato del fondo risorse decentrate – parte stabile – anno 2016, previa rettifica/aggiornamento del conto annuale 2016 e 2017 con la finalità di incremento dell'importo unico consolidato anno 2018.

** ** *

Letto, confermato, sottoscritto il 6 novembre 2018.

** ** *

Il Collegio dei Revisori:

Presidente Rag. Paolo Lorenzoni 

Componente Dott. Roberto Carta 

Componente Dott. Paolo Toffanello 